

CONVENZIONE OPERATIVA TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -

ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE E IL CLUB

ALPINO ITALIANO -

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR"), Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (di seguito denominato "CNR-IRCRES"), con sede presso l'Area di Ricerca CNR di Torino, Strada delle Cacce n. 73, 10135 Torino (TO), e con domicilio fiscale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma - P.le Aldo Moro 7, P.IVA 02118311006, PEC protocollo.ircres@pec.cnr.it, di seguito indicato come "CNR-IRCRES" rappresentato per la firma del presente atto dalla Dott.ssa Emanuela Reale, Direttore

e

Il Club Alpino Italiano (di seguito denominato "CAI"), con sede legale in Milano, via Errico Petrella n. 19, C.F. 800675500154 - P.IVA 03654880156, PEC cai@pec.cai.it, rappresentato dal Legale Rappresentante e Presidente generale, Dott. Antonio Montani, domiciliato per la carica presso l'Ente, di seguito congiuntamente "Parti", disgiuntamente anche "Parte"

PREMESSO CHE

• CNR-IRCRES appartiene al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che per statuto ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza,

perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche. Gli istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono unità organizzative presso cui si svolgono le attività di ricerca e sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria e gestionale. I direttori di istituto ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate agli istituti e adottano gli atti di organizzazione interna necessari.

- CNR-IRCREs ha quale scopo istituzionale quello di svolgere attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione nei seguenti settori scientifici e relativamente alle seguenti tematiche e ambiti: Evoluzione del sistema industriale italiano ed europeo; Organizzazione e sostenibilità dei grandi sistemi delle società contemporanee; Analisi socioeconomica dell'ambiente; Innovazione (innovazione tecnologica e innovazione sociale); Valutazione delle politiche pubbliche.

- CNR-IRCREs è caratterizzato da un alto livello di interdisciplinarietà tra scienze economiche, politiche, sociali e umane e da stretti legami con ambienti esterni come il mondo accademico, i responsabili politici e gli attori economici. I

ricercatori sono fortemente impegnati nella divulgazione della ricerca e nella partecipazione del pubblico al fine di migliorare l'impatto sulla società.

- CNR-IRCREs è attivo in progetti di ricerca scientifica relativa alle aree montane, anche nel campo dei servizi ecosistemici da esse forniti, soprattutto in collaborazione con altri Istituti CNR impegnati nello studio degli ecosistemi (Istituto di Geoscienze e Georisorse, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, Istituto sull'Inquinamento Atmosferico)

- CNR-IRCREs è dotato di capacità, competenze e strumenti allo stato dell'arte, nei campi, tra gli altri, dell'analisi delle dinamiche socio-economiche dei territori e dell'analisi e dell'accompagnamento della pianificazione territoriale;

- CAI, Associazione fondata nel 1863, opera a livello centrale, quale Ente pubblico non economico ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70, e riunisce, a livello territoriale, 506 Sezioni, 296 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali (GR), quali enti di diritto privato, con le quali persegue, unitamente alle proprie strutture tecniche, i tre scopi statutari di promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la tutela del loro ambiente naturale.

- CAI, nel corso della sua lunga attività volta alla conoscenza e allo studio dell'ambiente montano, da sempre sostiene e favorisce la frequentazione consapevole delle zone montane anche

grazie alle sue strutture e in particolare al Comitato Scientifico Centrale (di seguito "CAI-CSC") e alla Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (di seguito "CAI-CCTAM"), attraverso le quali organizza diverse attività di ricerca ambientale nelle suddette zone montane;

- CNR e CAI hanno stipulato, in data 11 dicembre 2019 (Prot. CNR 0089031/2019), un "Accordo Quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Club Alpino Italiano" (di seguito denominato "Accordo Quadro"), inteso a disciplinare i rapporti tra le Parti nell'ambito di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni di collaborazione scientifica per produrre una sempre maggiore conoscenza integrata e sinergica, delle zone montane e delle loro continue mutazioni naturali e antropiche prevedendo inoltre la regolamentazione delle modalità e forme di collaborazione attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del medesimo Accordo Quadro;

- L'Accordo Quadro prevede all'art 2 che le modalità e le forme di collaborazione tra CNR e CAI saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative che definiscano programmi operativi, adottate sulla base dell'art. 5 dello stesso Accordo Quadro.

- CNR-IRCREs e i succitati Istituti CNR-IGG, CNR-IRET, CNR-IIA hanno ottenuto un finanziamento dal Belmont Forum (<https://www.belmontforum.org/>) per uno studio internazionale

trans-disciplinare dal titolo "ABandonment and REbound: Societal views on landscape- and land-use change and their impacts on water and soils" (ABRESO). Il Principal Investigator dello studio è il prof. Tim White, Pennsylvania State University; lo studio coinvolge gruppi di ricerca interdisciplinari in 5 Paesi (USA, Italia, Francia, Giappone, Taiwan) e varie Istituzioni pubbliche e private impegnate nella comprensione degli effetti dei cambiamenti d'uso del suolo e dell'impatto sul territorio dell'abbandono della terra a livello ecologico e socio-economico, nonché nella ricerca di strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e ambientale;

- Evidenze scientifiche rappresentano chiaramente l'esistenza di impatti delle dinamiche di cambiamento di uso dei suoli sugli ecosistemi e sui servizi ecosistemici, nonché la necessità di approfondire lo studio di tali relazioni a livello ecologico e socio-economico, in particolare per la ricerca di strategie di adattamento e mitigazione;

- Il gruppo di ricerca italiano impegnato in ABRESO sta studiando le dinamiche socio-economiche ed ecologiche dei cambiamenti dell'uso del suolo e del paesaggio nei comuni montani lungo l'arco alpino italiano e in 3 siti specifici (Noasca - Parco Nazionale del Gran Paradiso; Cicogna - Parco Nazionale Valgrande; Tesino - Trentino Alto Adige);

- CNR-IRCREs e CAI, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare, con la presente convenzione,

forme di collaborazione che si traducano in iniziative e progetti in ambiti di comune interesse, fruendo reciprocamente delle rispettive conoscenze, competenze, strutture e strumentazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione operativa.

Art. 2. Natura, finalità e oggetto della convenzione

La presente convenzione operativa è adottata ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro di cui in premessa.

CNR-IRCREs e CAI convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica per incrementare e migliorare la conoscenza in merito al cambiamento di uso dei suoli, ai servizi ecosistemici delle zone montane, alle possibili strategie di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico e ambientale.

Obiettivi specifici prioritari saranno:

Os.1) Il coinvolgimento di CAI-CSC e di CAI-CCTAM come *stakeholder* nelle attività di studio, restituzione e divulgazione dei risultati di ABRESO;

Os.2) La diffusione del questionario internazionale sviluppato nell'ambito del progetto ABRESO, per la comprensione della percezione dei cambiamenti dell'uso del suolo in montagna. Nello specifico, il team di ricercatori CNR che partecipa al progetto intende verificare quanto in Italia le comunità dei

territori montani siano consapevoli delle ricadute che il passaggio da prato/pascolo a bosco/foresta e terreno agricolo ha sull'ambiente e sul territorio;

Os.3) L'eventuale organizzazione per attività inerenti al progetto di escursioni su percorsi e sentieri CAI con operatori CAI Titolati e/o Soci volontari interessati.

Ulteriore obiettivo sarà lo sviluppo di attività congiunte sul tema della montagna e dei cambiamenti dell'arco alpino, finalizzate anche alla partecipazione congiunta a bandi di finanziamento emessi da qualsiasi Ente terzo e afferenti alle finalità e all'oggetto della presente convenzione.

Per lo svolgimento delle attività e dei programmi concordati, le Parti potranno avvalersi della consulenza e dei supporti tecnologici forniti da terze parti e da collaboratori esterni. Gli eventuali soggetti terzi saranno comunque assoggettati alle norme previste dalla presente convenzione e dall'Accordo Quadro.

Art. 3. Responsabili scientifici della convenzione

Le Parti individuano quali Responsabili scientifici della presente convenzione:

- Per il CNR-IRCRES, la dott.ssa Lisa Sella;
- Per il CAI, la dott.ssa Milena Merlo Pich (CAI-CSC) e dott. Giorgio Maresi (CAI-CCTAM).

I suddetti Responsabili avranno il compito di:

- Favorire e verificare l'attuazione della convenzione, anche attraverso la redazione dei programmi delle attività necessarie

al conseguimento di ciascuno degli obiettivi specifici di cui al precedente art. 2, inclusi, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale, termini e ulteriori condizioni di svolgimento e tempi di attuazione, previa verifica preliminare della disponibilità economico-finanziaria delle Parti;

- Redigere una relazione annuale, da trasmettere alle Parti, sullo stato di attuazione delle attività;
- Valutare e proporre alle Parti eventuali modifiche alla convenzione;
- Individuare e valutare la partecipazione a bandi di finanziamento di cui al precedente art. 2, e coordinare la partecipazione congiunta alle relative proposte progettuali.

Art. 4. Personale, strutture e attrezzature messe a disposizione dell'attività di ricerca della convenzione

Ciascuna Parte consente l'accesso al personale dell'altra Parte alle strutture e attrezzature necessarie per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui al precedente art. 2, sotto la supervisione dei Responsabili Scientifici. In particolare, CAI mette a disposizione su base volontaria propri operatori Titolati ed eventualmente altri Soci interessati per seguire e agevolare le attività di ricerca condotte da CNR-IRCRES.

Art. 5. Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del Programma di studio e di ricerca sarà effettuata a

cura dei Responsabili Scientifici di cui al precedente art. 3, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi. Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del know-how preesistente dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del Programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti che li hanno generati.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota delle Parti che li hanno generati, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato creativo.

È salva in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

I risultati che non sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale saranno liberamente utilizzati dalle Parti.

Per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le

disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Art. 6. Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati del Programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, la Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca.

Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed

hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi.

Art. 7. Obbligo di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni indicate come tali dai rispettivi Responsabili Scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 3 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Art. 8. Oneri connessi all'attuazione della convenzione

La convenzione è a titolo gratuito. Eventuali oneri economici, inclusi consulenze e servizi forniti da terze parti e da collaboratori esterni, connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione saranno a carico di ciascuno dei contraenti (ovvero delle strutture dipartimentali coinvolte) per la propria parte, a meno di diverse previsioni esplicitamente riportate nei programmi delle attività redatti dai Responsabili Scientifici di cui al precedente art. 3, e specificamente

approvati dai contraenti per quanto di pertinenza di ciascuno.

Art. 9. Copertura assicurativa

CNR-IRCRES garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

CAI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri Soci volontari a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 10. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei soci CAI e del personale CNR-IRCRES così come dei soggetti ad esso equiparati, che in ragione dell'attività specificatamente svolta, rispettivamente presso strutture del CAI e del CNR, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle Parti si reca presso la sede dell'altra Parte/delle altre Parti per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione

specifica e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale CNR ed i soggetti ad esso equiparati, nonché dei soci del CAI, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti dal soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i relativo/i responsabile/i della/e struttura/e e ente/i di provenienza.

Il personale delle Parti, compresi i Soci volontari, dipendenti e/o eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi e nelle sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il CAI è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del CNR-IRCRES durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il CNR-IRCRES esonererà e comunque terrà indenne il CAI da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a essa derivare nei confronti di terzi dalla esecuzione

della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Il CNR-IRCRES è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere ai soci CAI durante la permanenza nei propri locali e aree sperimentali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il CAI esonererà e comunque terrà indenne il CNR-IRCRES da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a essa derivare nei confronti di terzi dalla esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Ai fini di quanto sopra previsto, il responsabile di ciascuna parte comunicherà alla struttura di appartenenza e al responsabile dell'altra Parte i nominativi del personale di cui all'art. 4 coinvolto nelle attività.

Art. 11. Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della stipula, ed è escluso il rinnovo tacito.

La stessa convenzione potrà essere, di comune accordo tra le Parti, rinnovata e, anche prima della scadenza, modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Al termine della convenzione, CNR-IRCRES e CAI redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati

raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Nessuna modifica o integrazione alla presente convenzione sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da ambo le Parti.

Art. 12. Recesso

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o via PEC, con un termine di preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulle attività e collaborazioni già in essere.

Art. 13. Uso del nome e del Logo

Nessun contenuto della convenzione conferisce alcun diritto a una Parte di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte. Il nome CNR, o CNR-IRCRES, è permesso solo ed esclusivamente in contesti scientifici.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE

(General Data Protection Regulation – GDPR).

Le Parti dichiarano infine di esser informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15. Firma Digitale, Registrazione e Bollo

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa parte seconda annessa al DPT 26/04/1986 n. 131.

L'imposta di bollo, dovuta sin dall'origine, per complessivi 64,00 euro verrà assolta dal CNR-IRCREs in modo virtuale a seguito dell'autorizzazione n. 112274 rilasciata dall'AdE in data 20 luglio 2018.

Art. 16. Rinvii e Foro competente

Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Quadro, per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

PER IL CNR-IRCREs

PER IL CAI

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE GENERALE

Dott.ssa Emanuela Reale

Arch. Antonio Montani